

IL DIRITTO PENALE MILITARE: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE *

di Massimo Nunziata

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le fonti del diritto penale militare. – 3. La legge penale militare.

1. *Introduzione.* – Il diritto penale militare è una branca del più generale diritto punitivo. Il diritto punitivo è una categoria astratta che ricomprende, nel suo ambito, tutti quei settori dell'ordinamento che sono connotati dall'applicazione di sanzioni per la tutela di beni giuridici: beni giuridici mezzo e beni giuridici fine.

La legislazione penale militare del nostro ordinamento è, apparentemente, un sottosistema organico.

Apparentemente, perché, dal punto di vista storico, nasce come tale: non è possibile però assimilarla ad un vero e proprio sottosistema perché nel corso del suo evolversi storico ha perso quelli che erano i connotati originari di completezza e di integrità. Non è un sistema autoreferenziale, oggi almeno, forse in passato ha preteso di esserlo in virtù dell'origine storica che esso ha. Il sistema odierno è compiutamente integrato nel sistema penale generale di cui ha connotazione complementare.

Bisogna precisare che altri sottosistemi del diritto penale come il diritto penale della navigazione, il diritto penale tributario o altre categorie astratte che dal punto di vista scientifico si sono venute affiancando a questi che erano originali sottosistemi (quali il diritto penale commerciale, il diritto penale ambientale) non hanno la stessa organicità che tutt'oggi il diritto penale militare presenta. La organicità del diritto penale militare si presenta, ancorché frammentariamente, a diversi livelli.

Anzitutto essa, come poche altre, ha una rilevanza assiologica diretta a livello costituzionale, sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista processuale. Questa rilevanza assiologica, che in altri settori invece deve essere desunta implicitamente da quelli che sono i beni e i valori protetti a livello costituzionale, trova una fonte diretta primaria nell'articolo 52 della Costituzione che così dispone: «La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. L'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica».

Storicamente, le Forze Armate sono preordinate alla difesa della patria e delle sue istituzioni. Dal punto di vista fattuale, il servizio militare è stato la

principale causa di soggezione del cittadino al diritto penale militare, in ciò va rinvenuta la sua rilevanza primaria. Dal punto di vista processuale, invece, il coronamento della rilevanza assiologica del diritto penale militare è nell'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione che stabilisce che: «I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate». Orbene, l'originaria integrità autoreferenziale del sistema del diritto penale militare trova come proprio corollario il fatto che esso venga applicato da una autorità giudiziaria speciale, distinta e separata dall'autorità giudiziaria ordinaria. Non succede la stessa cosa per gli altri sottosistemi del diritto penale. L'autorità giudiziaria ordinaria conosce per definizione di tutti i reati a qualunque sottosistema possano essere ricondotti dal punto di vista astratto o anche dal punto di vista legislativo. Basti pensare all'originaria sistemazione del diritto penale tributario offerta dalla legge n. 4 del 1929. Una normativa di «parte generale» che dava la fonte base dei principi in materia, in parte anche derogativi a quelli offerti dal successivo codice penale. In essa, peraltro, le relative sanzioni trovavano applicazione secondo le comuni norme di procedura. Invece la legislazione penale militare si presenta all'operatore come parte del più generale ordinamento militare, espressivo di una comunità separata: il consorzio militare. In ciò l'ordinamento militare quale ordinamento giuridico è pacificamente riconosciuto come parte del più generale ordinamento statale ma è un ordinamento distinto. Ci si può rifare per comprenderne la configurazione alla nota teoria di Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici. Si pensi anche all'ordinamento sportivo, che potrebbe essere un termine di paragone adeguato. L'ordinamento sportivo ha connotazione sua propria; ha enti e una procedura con organi giudiziari distinti e separati; eppure anch'esso è parte del più generale diritto statale. Oppure all'ordinamento ecclesiastico, anche se questo non è di fonte statale.

L'ordinamento militare è un ordinamento separato che vive di vita propria, ma nella moderna nostra realtà e, in particolare, nella nostra Repubblica, l'esistenza di ordinamenti giuridici separati, non tutti di matrice statale, non solo è accolta ma risulta valorizzata dalla stessa Costituzione che garantisce

i diritti fondamentali dell'uomo anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la propria rispettiva personalità (art. 2 Cost.). La particolarità del diritto penale militare è che esso, quindi, pur nascendo come parte di un ordinamento giuridico separato (l'ordinamento militare), per le esigenze proprie della comunità sottostante (il consorzio militare), per la tutela degli interessi peculiari che il consorzio militare deve perseguire, perviene all'ordinamento giuridico generale. Detti peculiari interessi tutelati soltanto occasionalmente coincidono con gli interessi di tutta la comunità sociale.

Ci sono, invero, delle finalità e delle funzioni che l'ordinamento militare ha come suoi propri caratteristici e che lo distinguono dagli altri ordinamenti sociali. Le Forze Armate, infatti, sono il presidio primario della comunità sociale sia nei confronti dell'esterno sia all'interno. Il presidio delle istituzioni e della comunità è il fine ultimo delle Forze Armate. Alla pluralità dei sistemi giuridici, nel diritto penale corrisponde una alterità del sistema giudiziario: l'autorità che è chiamata ad applicare la normativa penale militare è altra rispetto a quella ordinaria. Originariamente, perlomeno, era così, perché, a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, la quale guarda con sfavore le giurisdizioni speciali, oggi il limite cognitivo dell'autorità giudiziaria militare come autorità giudiziaria speciale la rende esclusivamente residuale e subordinata rispetto all'autorità giudiziaria ordinaria. Quindi, quella che era l'originaria primizia dell'autorità giudiziaria militare oggi è diventata una funzione di completamento perché, in via principale, anche l'autorità giudiziaria ordinaria oggi conosce pure dei reati militari.

Diverso è il percorso evolutivo che vi è stato in altri settori ordinamentali. Per esempio, l'autorità giudiziaria amministrativa oggi ha una pluralità di settori di giurisdizione esclusiva perché il Legislatore, anche sulla base di una diversa considerazione costituzionale di questo sistema di giustizia, ne ha valorizzato l'ambito conoscitivo, soprattutto dopo la recente legge n. 205 del 2000, attribuendo alla stessa la cognizione piena non solo in materia di interessi ma anche in materia di diritti in plurimi settori, non ultimo quello della cosiddetta risarcibilità dell'interesse legittimo.

In questo modo si è vivificata una giurisdizione speciale. Questa tendenza alla rivivificazione delle giurisdizioni speciali anche alla luce della maturata crisi della giustizia ordinaria non è limitata a quel settore. Recentissimamente, nel 2001, si è attribuita alle commissioni tributarie la giurisdizione piena per qualsiasi controversia in maniera tributaria, indipendentemente se si tratti o meno di tributi locali o statali.

Un percorso simile si era annunciato anche per la giustizia militare. Vi è, infatti, stata un'innovazione legislativa che, in parte, ha fatto perdere quella originaria connotazione residuale della giu-

stizia militare, limitatamente all'applicazione della legge penale militare di guerra. Prima dell'innovazione, introdotta con la legge n. 6 del 2002, la legge penale militare di guerra comprendeva uno specifico catalogo di reati militari, tali essendo qualificabili (in virtù del principio di tassatività) solo quelli espressamente ivi indicati. Con la riforma richiamata, sono, peraltro, stati introdotti, con un richiamo *per relationem*, nel catalogo dei reati militari di guerra anche i reati comuni purché commessi da un appartenente alle Forze Armate a danno di altro appartenente alle Forze Armate o del servizio militare e di questi reati militari conosce l'autorità giudiziaria militare (art. 47 cpv. c.p.m.g.). L'originaria bipartizione: autorità giudiziaria militare/ legge penale militare, evolverà prevedibilmente nella nuova connotazione che si profila in: reato commesso da appartenente alle Forze Armate/giurisdizione penale militare (ancorché si tratti di reato comune e sempre che risulti commesso a danno di altro militare o del servizio militare, inteso come tale l'amministrazione militare, o l'attività che essa disimpegna). Andava in tale direzione il D.D.L. presentato dal Ministro della difesa *pro tempore* Martino, nella scorsa Legislatura, e non approvato, che introduceva una nozione sostanziale (e non più solo formale) di «reato militare» anche nel codice di pace.

Oltre ai principi desumibili dall'articolo 52 della Costituzione, per il diritto sostanziale, e dall'art. 103 u.c. della Costituzione, per il profilo ordinamentale e procedurale, il quadro costituzionale offre anche altre norme che devono essere considerate primariamente per analizzare la compatibilità del vigente ordinamento con il sistema di riferimento della legge fondamentale. In particolare l'art. 11 Cost. indica come primario il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali: la esplicazione della violenza bellica diventa un fattore eccezionale ed esclusivamente rivolto ai fini difensivi della patria. Inoltre, l'ultimo comma dell'art. 27 Cost. esclude la pena di morte, fatti salvi i casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Orbene, circa il ripudio della guerra occorre una particolare attenzione perché, se l'esplicazione della violenza bellica diventa l'eccezione ed è riguardata dal Costituente come evento eccezionale, ed alla esplicazione della violenza bellica primariamente è ricollegata l'applicazione della legge penale militare di guerra, allora si deve dire che il sistema normativo che si esplica durante il conflitto ha carattere eccezionale come il fenomeno cui lo si deve riferire; e poiché il Costituente ha ritenuto di individuare nel ripudio della guerra uno dei principi costituzionali fondanti, la legge base del nostro ordinamento, non si può ad essa disconoscere un preciso valore normativo vincolante. Essa, in altri termini, non è sola dichiarazione di principio, ma ha anche un preciso valore precettivo pure discendente

dal carattere rigido che presenta la nostra Costituzione.

2. *Le fonti del diritto penale militare.* – Essenzialmente, si compendiano nei due codici penali militari di pace e di guerra, entrati in vigore nel 1941.

La scelta di una bipartizione tra codice di pace e codice di guerra è il frutto di una lunghissima riflessione dottrinarica, accolta, come si può ben intuire in relazione alla data di entrata in vigore dei codici, in tutta fretta dal legislatore.

La bipartizione previgente era in relazione alla forza armata di applicazione della legge penale militare: vi erano, infatti, nel 1869 per l'Italia unita, in vigore fino al 1941 data dei nuovi codici oggi ancora vigenti, un codice penale per l'esercizio e un codice penale militare per la marina. Fu provvisoriamente esteso all'Aeronautica il codice penale militare dell'esercito, nel 1923.

Ma è evidente che, una bipartizione del genere aveva una valenza anacronistica. La nuova organizzazione delle Forze Armate e le nuove specialità facevano propendere nettamente per una legislazione penale militare unitaria che si applicasse indistintamente in relazione agli appartenenti a tutte le Forze Armate. Ciò, però, ha significato soltanto passare da una bipartizione all'altra, anch'essa molto criticata, e che non è accolta, si badi, in altri ordinamenti. Oggi la bipartizione è legata alla temporalità dell'applicazione della legge: in tempo di pace vige e si applica il codice penale militare di pace; in tempo di guerra trova applicazione il codice penale militare di guerra. Tale bipartizione è però complicata da casi di applicazione della legge penale militare di guerra sganciati dallo svolgimento delle operazioni belliche, previsti nel c.p.m.g. Cioè, indipendentemente da una dichiarazione dello stato di guerra, ci sono casi in cui comunque troverà applicazione il codice di guerra: inoltre, simmetricamente, lo stesso codice di pace, in un passato anche recente, è stato applicato pure durante lo svolgimento di operazioni prettamente belliche. Si pensi per esempio alla prima guerra del golfo del 1991 in Iraq: le operazioni condotte dalle nostre Forze Armate all'estero sono state rette dal codice penale militare di pace, per una espressa scelta del legislatore che, al momento dell'invio delle truppe all'estero, con una norma derogativa dell'articolo 9 del c.p.m.g. ha previsto per esse l'applicazione del codice di pace. Oppure alla prima missione nel Libano del 1982 dove fu fatta analoga scelta. Scelta dovuta all'allora ritenuto anacronismo, di molte disposizioni del codice di guerra, oltreché di fatto alla previsione in esso almeno fino al 1994 di numerosi casi sanzionati con la pena capitale. Il ripudio della pena capitale da parte del legislatore coevo, lo ha determinato a dichiarare l'inapplicabilità del codice di guerra durante quello svolgimento di operazioni (*peace keeping, peace*

building, o delle varie specie di operazioni che poi sono state materialmente effettuate e che vedremo a suo tempo). Ma quello che conta è che una scelta del genere si è concretamente rivelata inadeguata, come per es. è successo in Somalia nel 1992. Perché nel codice di guerra vi sono le norme che recepiscono le convenzioni internazionali, ovviamente coeve, sul diritto umanitario e quindi sulla tutela sia delle popolazioni civili coinvolte sia dei legittimi belligeranti che siano caduti in mano del nemico o vengano a trovarsi come prigionieri di guerra. Per questi soggetti si è determinata una vera e propria lacuna normativa derivante dal fatto che, nel codice di pace, normative del genere non potevano essere recepite proprio perché nel sistema originario la bipartizione di cui abbiamo parlato si traduceva in una compartimentazione rigida delle rispettive tutele dei beni e delle funzioni; le funzioni, nell'esplicitarsi della violenza bellica, sono tutelate esclusivamente nel codice di guerra; questo è l'aspetto anacronistico. Oggi a seguito dell'entrata in vigore (il giorno 12 agosto 2006) della legge 4 agosto 2006, n. 247 (in *G.U.* dell'11 agosto 2006) al personale militare italiano che partecipa a tutte le missioni all'estero non è più applicabile il codice penale militare di guerra (giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 26 della legge citata), e quindi è divenuto inapplicabile, ai casi in esame, per contrario *ius superveniens*, il capoverso dell'art. 47 c.p.m.g.

Ciò è probabilmente dovuto all'anacronismo del c.p.m.g. ed al suo fortissimo ritardo dogmatico dovuto a tre fattori principalmente:

– il primo è che l'aggiornamento normativo in materia militare purtroppo non è stato uno dei principali obiettivi di politica legislativa dopo l'entrata in vigore della Costituzione. L'ultimo comma dell'art. 52 prevede che l'ordinamento delle Forze Armate si informi allo spirito democratico della Repubblica e la legge di applicazione di questo principio è la nr. 382 del 1978, cioè di oltre trent'anni successiva al precetto costituzionale.

– Nei codici penali militari, secondo fattore, ciò è dovuto anche ad un vizio di origine: alla fretta di fare entrare in vigore i nuovi codici dopo una insufficiente opera di elaborazione e di studio causata dal fatto che si era entrati in guerra (giugno 1940) senza che ve ne fosse effettivamente la previsione.

– Ma anche, terzo fattore, il ritardo sembra dovuto ad una serie di categorie concettuali che i nostri codici utilizzano, sconosciuti al legislatore ordinario e quindi al codice penale comune. Perché principalmente l'esigenza sottesa ai codici penali militari è quella della salvaguardia del servizio e della tutela della disciplina che sono aspetti marginali nelle norme penali comuni, solo in parte, ma minimamente, si possono ritrovare nei reati contro la pubblica amministrazione, ma soltanto in determinati aspetti marginali; mentre assurgono, nei codici penali militari, a punto di riferimento primario.

Questo adeguamento è avvenuto soltanto nel tempo, in modo frammentario, parziale ed occasionale e soprattutto in virtù di un fattore: l'intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di plurime norme sia generali che incriminatrici del codice penale militare di pace in primo luogo. Questo intervento demolitorio non ha di per sé una portata innovativa, e il legislatore, quindi, a rimorchio della Corte costituzionale, ha posto riparo in modo anche poco preciso spesso, a quelle che erano delle caducazioni che aprivano dei veri e propri vuoti di tutela; un es. per tutti: la tutela penale militare della gerarchia che a partire dall'82 fino all'84 è stato oggetto di una catena di pronunce di illegittimità e solo alla fine del 1985 si è avuta una legge che ha organicamente, per quanto si può intervenendo su un singolo settore, posto riparo a quelle che erano le censure di legittimità costituzionale dichiarate dal giudice delle leggi. Originariamente i codici penali militari nascono quindi bipartiti ancorché questa bipartizione in relazione al tempo di applicazione non sia perfettamente accolta negli stessi. Invece inizialmente vi era anche una tendenza ad una disciplina integrale. Il dibattito essenziale sui nuovi codici penali militari era se ci dovessero essere codici complementari rispetto alla codificazione penale comune o codici penali militari integrali che cioè ricomprendessero integralmente una ridisciplina dei principi di cosiddetta parte generale, oltreché del catalogo delle incriminazioni. La scelta che è stata fatta è di compromesso. Ci sono, cioè, codici che oggi aspirano ad essere codici penali militari integrali, quindi a sostituire i corrispettivi principi e disposizioni del codice penale comune senza essere effettivamente tali. La codificazione, in realtà, è complementare al codice penale militare comune, nel senso che i principi e le disposizioni di parte generale del codice penale comune si applicano nel diritto penale militare salvo che nella parte generale del codice si rinvenga una disposizione derogativa o speciale.

Il principio di prevalenza della disposizione speciale e il principio di complementarità del codice penale militare rispetto al codice penale comune come legge speciale relativa ad un determinato settore, si trovano codificati negli artt. 15 e 16 del c.p. Quindi una delle parole chiave che si devono avere sempre ben presenti quando si parla di diritto penale militare è quella di «complementarità».

La cd. integralità non è effettivamente accolta ancorché dichiarata. Un altro dei termini chiave a cui fare riferimento è quello di «frammentarietà»: il diritto penale non tutela i beni e gli interessi da qualsiasi tipo di lesione o messa in pericolo, ma soltanto dalle lesioni o messe in pericolo che siano state espressamente tipizzate nel catalogo delle incriminazioni. Questo vale ancora di più per il diritto penale militare che nascendo, storicamente e

dal punto di vista strutturale, come mezzo principale per la tutela del servizio e della disciplina militare non comprende tutte le possibili violazioni di questi beni e interessi o messe in pericolo degli stessi, ma soltanto quelle che sono state ritenute di rilievo tale da essere meritevoli di essere sanzionate penalmente, sotto due punti di vista: il primo è che esso è il corollario del diritto disciplinare, da una parte, e vi è un meccanismo procedurale di ripartizione dinamica tra reato e illecito disciplinare fornito dalla cd. richiesta di procedimento del comandante di corpo per una determinata categoria di reati militari, in cui l'assoggettamento a sanzione penale dipende da una scelta discrezionale dell'organo titolare del potere disciplinare (art. 260 del codice penale militare di pace). Un istituto estremamente problematico ma indicativo dell'origine del diritto penale militare come maturazione dell'originario statuto disciplinare del militare sul quale sono stati innestati istituti propri del diritto penale in senso stretto con finalità di garanzia per rendere determinati comportamenti punibili solo se tipici e con il rito processuale proprio della sanzione penale. Oltre che complementarità e frammentarietà la terza parola chiave da tenere presente in materia di legge penale militare è «specialità». Il connotato di specialità della legge penale militare, ricorre sotto più profili. La legge penale militare è speciale rispetto alla legge penale comune in primo luogo in relazione ai soggetti che ne sono destinatari: non il cittadino, ma il cittadino in armi, il militare. Quindi è speciale perché destinata ad una categoria soggettiva speciale. Ma è speciale anche perché è aggiuntiva rispetto alla legge penale comune. Inoltre gli istituti che ritroviamo nella parte generale e le disposizioni incriminatrici che ritroviamo anche nella parte speciale, il cd. catalogo delle incriminazioni, non di rado sono specializzazioni degli istituti e delle incriminazioni che si rinvengono nel codice penale comune. Quindi ci sono tre livelli di specialità: destinatari, quale categoria soggettiva separata; simmetria, perché aggiuntiva alla legge penale comune; distinzione, degli istituti e delle disposizioni incriminatrici rispetto a quelle recate dalla legge penale comune. Sia per il codice militare di pace che per il codice militare di guerra ricorrono indefettibilmente tutti e tre questi connotati di specialità. A sua volta il codice militare penale di guerra è complementare e speciale rispetto al codice penale militare di pace. Quindi quanto detto per tutto il diritto penale militare come recato dai codici penali militari rispetto al codice penale comune vale a sua volta uno stadio ulteriore per il codice penale militare di guerra rispetto al codice penale militare di pace. In che senso? Anzitutto vi è complementarità tra il codice di guerra e il codice di pace nel senso che tutti gli istituti che sono individuati e regolati dal codice di pace valgono anche ove si deve applicare il codice penale militare di guerra, salvo

che in esso non si ritrovino disposizioni speciali o aggiuntive. Si badi: il codice penale militare di guerra è cosa diversa della «legge di guerra». Tale è il testo normativo (R.D. 8 luglio 1938 n. 1415), tuttora vigente, la cd. legge di guerra, la quale regola la condotta dei poteri pubblici durante lo stato di belligeranza e reca anche delle norme penali ma esse sono norme penali comuni, solo che si applicano unicamente nel periodo di belligeranza. Essa regola i poteri della pubblica autorità, i limiti; l'applicabilità quindi della legge di guerra è distinta dall'applicabilità del codice penale di guerra e i testi normativi sono ripartiti, e non sono neanche coevi. Spesso si è dubitato della compatibilità della legge di guerra con il vigente quadro costituzionale; però il problema è che questo ritardo normativo, che riguarda tutta la materia militare, ha impedito fino ad oggi, al nostro legislatore di adeguare la legge di guerra. I tempi che viviamo, purtroppo, sono forse oggi propizi anche ad un adeguamento della materia.

Il codice militare di guerra è complementare al codice penale militare di pace, e ciò è espressamente stabilito dagli articoli 19 e 47 del codice di guerra. Ma per questo codice ricorre un connotato ulteriore, quello di «eccezionalità» nel senso stabilito nell'art. 14 delle cd. pre-leggi, le disposizioni preliminari al codice civile. Il codice di guerra è eccezionale nel senso che non si può applicare oltre i casi e i tempi in cui esso prevede sia applicabile. È tale anche ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del codice penale comune, che prevede la retroattività della legge penale più favorevole per il reo. In che senso: il codice di guerra e le disposizioni che sono state da esso recate si applicano ai fatti commessi durante la sua vigenza, cioè in sostanza principalmente (ma non esclusivamente) durante lo stato di guerra. Ove cessi lo stato di guerra il codice continuerà ad applicarsi ai casi che sono stati commessi durante la sua vigenza: la cessazione dello stato di guerra cioè non determinerà la riespansione in quei casi dell'eventuale disposizione più favorevole contenuta nel codice di pace.

Questa non è una forma di ultrattività, come vedremo, ma è esclusivamente l'applicazione delle disposizioni di legge in materia penale eccezionale. Se le leggi penali, eccezionali o temporanee, non si dovessero più applicare una volta spirato il loro termine di applicazione, per la legge temporanea, o venuta meno la situazione a cui fanno riferimento per le leggi eccezionali, allora si determinerebbe per loro un grave *vulnus* in quanto si potrebbero, soprattutto, nell'imminenza dello spirare del termine o della cessazione dello stato eccezionale a cui si ricollegano, commettere dei reati nella quasi certezza della loro impunità essendo imminente la riespansione della legislazione penale ordinaria.

Un altro aspetto di anacronismo dei codici penali militari è la sussistenza in essi sia di disposizioni di diritto penale sostanziale sia di disposizioni di di-

ritto penale processuale. È una scelta che è anacronistica ed è propria ripresa dai codici ottocenteschi che ricomprendevano sia la «incriminazione» sia l'applicazione dell'incriminazione. Tuttavia la «simmetria» tra diritto sostanziale e diritto processuale anche oggi purtroppo è venuta meno a seguito, essenzialmente, dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale nel 1988. Perché anche in materia processuale oltre che in materia sostanziale penale, c'è il principio penale di complementarietà fissato in materia dall'art. 261 del codice penale militare di pace. Il codice penale militare di pace è complementare rispetto al codice penale comune per la materia sostanziale; il codice penale militare di guerra è complementare rispetto al codice penale militare di pace. Le disposizioni processuali del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra sono complementari rispetto al codice di rito, cioè al codice di procedura penale comune. Originariamente entrambi i codici (quello penale comune del 1930 e i codici militari penali entrati in vigore nel 1941) avevano la stessa struttura, erano «improntati ad un sistema cd. misto a prevalenza inquisitoria». L'adozione di un diverso sistema processuale nel codice di procedura penale del 1989 misto, secondo alcuni, a prevalenza inquisitoria, lo stesso, secondo altri, oggi senz'altro a prevalenza accusatoria, ha rotto questa simmetria e ha reso di fatto inapplicabili la stragrande maggioranza delle disposizioni processuali dei due codici. Pertanto, come la giurisprudenza ha poi chiarito, oggi il processo che si svolge davanti all'autorità giudiziaria militare è essenzialmente regolato dalle norme del codice di procedura penale comune. Ancorché le stesse non siano sempre esattamente coordinate con le speciali disposizioni incriminatrici, soprattutto dei codici penali militari, e non siano quindi adeguate a perseguire le finalità e a tutelare le peculiari esigenze per cui le disposizioni processuali speciali dei codici penali militari erano nate. Con una serie di discrasie che poi si noteranno nell'esame della procedura. La cosa essenziale, comunque, da tenere a mente, è che i due codici contengono disposizioni processuali, la stragrande maggioranza delle quali è oggi divenuta totalmente inapplicabile. Residuano alcune disposizioni, tutt'oggi vigenti, perché non incompatibili con le disposizioni processuali recate dal nuovo codice di procedura penale e che quindi caratterizzano, lo connotano in modo peculiare, il processo penale militare rispetto al processo penale comune.

Un brevissimo accenno ad un problema che in passato ha impegnato a lungo la dottrina sia nella specifica materia penale militare sia soprattutto in materia costituzionalistica. Una delle fonti produttive di norme penali e processuali e anche di ordinamento militare è il bando militare; fonte che promana dal comandante supremo, dai comandanti delle grandi unità terrestri, marittime o aeronautiche, o dai comandanti di piazze forti

quando non siano in contatto con il comandante supremo. Il potere di bando è previsto tipicamente da quella che abbiamo chiamato legge di guerra del 1938. L'oggetto del potere di bando non è limitato al diritto e alla procedura penale militare o all'ordinamento giudiziario militare. Esso può essere il più vario riguardando, ad esempio, la regolazione dei servizi pubblici all'interno di una determinata località, la determinazione dei prezzi e dei beni di consumo. Il potere di bando, quindi è regolato dall'art. 17 della cd. legge di guerra che abbiamo individuato prima. Nella materia che ci riguarda è disciplinato dagli artt. 17, 18, 19 e 20 del codice penale militare di guerra. Il problema, che soprattutto durante gli ultimi due conflitti si è posto, è che attraverso questo potere di bando si possono integrare, sostituire o abrogare norme di rango legislativo. Perché il bando ha forza di legge. Come si può conciliare una fonte produttiva di diritto di questo genere con un sistema delle fonti gerarchizzato e reso anche rigido che è quello tracciato dalla Costituzione oggi vigente e che assicura il monopolio della funzione legislativa al Parlamento lasciandolo al Governo nei limitati casi previsti dagli artt. 76 e 77 della Costituzione?

Oggi il problema è superato perché almeno per la materia che ci occupa, gli artt. da 17 a 20 sono stati abrogati dalla legge n. 6 del 2002; non in tutto: residua nell'ultimo comma dell'art. 17 la nozione agli effetti della legge penale di «comandante supremo». Ma il potere di bando non c'è più almeno in questa materia. Frettolosamente perché ci si è dimenticati che la fonte primaria del potere di bando è nell'articolo 17 della legge di guerra e quello non è stato toccato. Però occorre dire anche che il problema era stato risolto in dottrina principalmente secondo due orientamenti: il primo vedeva il potere di bando spettante ai comandanti che rimane, perché ancora previsto dall'art. 17 della legge di guerra, come parte dei poteri necessari che, ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, il Parlamento nel dichiarare lo stato di guerra conferisce al Governo, quindi a tutti gli organi del potere esecutivo. Nel senso che nella dichiarazione dello stato di guerra si deliberava il conferimento dei poteri necessari alla sua condotta agli organi dell'esecutivo e tra questi poteva rientrare anche il potere di bando al comandante supremo o agli altri comandanti delle grandi unità, in quanto organi del potere esecutivo. L'altra presa di posizione dottrinale, del tutto simmetrica, all'estremo opposto era nel senso che il bando fosse assolutamente una fonte di produzione del diritto, estranea alla gerarchia delle fonti costituzionalizzate e quindi del tutto incompatibile con il sistema costituzionale. Apparentemente il legislatore ordinario ha scelto quest'ultimo orientamento; apparentemente, perché la limitazione dell'abrogazione alle disposizioni del codice penale militare di guerra non esclude il potere di bando in materia diversa e l'og-

getto dello stesso è quanto più ampio possibile. Almeno di non ritenere implicitamente abrogato, tacitamente ma non espressamente, anche l'art. 17 della legge di guerra come parte della dottrina ritiene. Ma comunque questa sarebbe una scelta di carattere interpretativo non essendo stata fatta espressamente dal nostro legislatore.

3. *La legge penale militare.* – A proposito di legge penale militare, la sua è una definizione puramente formale. È legge penale militare la legge che rechi norme penali militari. Con questa definizione si è detto tutto e niente.

Però criteri di carattere sostanziale non se ne trovano o perlomeno sono stati ricercati ma non si sono trovati criteri che possano sostanzialmente addivenire ad una individuazione delle leggi penali militari, magari avendo riguardo alla natura degli interessi tutelati o al tipo di sanzioni che vengono apprestati. In realtà è il legislatore che indica la legge penale militare come tale. Non si può desumere, da altri indici puramente occasionali e quindi non esaustivi la qualificazione di una legge come penale militare e conseguentemente l'assoggettamento del colpevole alla speciale autorità giudiziaria militare. Per inciso, oltre ai codici penali militari di pace e di guerra, l'unica legge penale militare speciale attualmente vigente è proprio quella che riguarda lo speciale statuto penale della Guardia di Finanza – la n. 1383 del 1941 – che è stata emanata per sostituire la pregressa normativa speciale esistente nel 1926 che era coordinata con i codici penali militari dell'esercito e della marina del 1869. Tra l'altro, che il criterio formale sia l'unico disponibile per individuare quello che è legge penale militare lo si ricava anche esplicitamente dall'art. 1 del codice penale militare di guerra. Quindi, ciò che vale per la legge penale militare in tempo di pace vale anche per la legge penale militare in tempo di guerra, e cioè è tale solo quella che il legislatore espressamente qualifica come legge penale militare di guerra.

Perché ci si pone il problema di individuare qual è la legge penale militare e quale non lo è? Perché l'automatica conseguenza è che l'appartenente alle Forze Armate che commetta un reato previsto da una legge penale militare, deve essere assoggettato alla giurisdizione militare, non alla giurisdizione comune. Infatti, ancorché ci siano meccanismi processuali che permettano all'autorità giudiziaria ordinaria di conoscere anche degli speciali reati militari, per essi il giudice naturale è quello militare. Il problema quindi non è puramente astratto ma è concreto, banalizzato oggi dal fatto che per pacifico riconoscimento generale quella indicata prima è l'unica legge penale militare speciale vigente.

Passando ai criteri di applicazione della legge penale militare nello spazio e nel tempo ci si muove dai criteri definitivi dei limiti spaziali della

legge penale militare: essa è complementare rispetto al diritto penale comune. Quindi occorre partire dai limiti spaziali della legge penale comune. Il nostro codice penale principalmente adotta il criterio di «territorialità». Ma lo contempera con altri criteri tanto che alcuni hanno parlato di una forma di «universalità» mascherata della legge penale comune.

Il criterio territoriale àncora l'efficacia della legge penale al *locus commissi delicti*. Si applica ai fatti che vengono commessi nel territorio dello Stato. E il diritto penale comune ha questo carattere in modo preminente come anche chiarisce l'art. 28 delle disposizioni preliminari del codice civile.

Le deroghe che però il codice penale inserisce e che sono collegate ai diversi criteri di personalità di «difesa» e di «universalità», sono tante e tali che fanno dubitare di una piena recezione del principio di territorialità per il diritto penale comune.

La stessa identica cosa si può dire per il diritto penale militare. Il criterio fondamentale di vigenza ed efficacia del diritto penale militare è quello di territorialità. Ma è una territorialità, così estesa che viene combinata con una serie di altri criteri: essenzialmente con il criterio di difesa, che attiene quindi alla lesione dei beni giuridici lesi o messi in pericolo dalle condotte incriminate, e con il criterio di «personalità», cioè del soggetto agente che commette la violazione. La combinazione di questi due criteri amplia il limite di applicabilità della legge penale militare nello spazio e, per essa, addirittura in relazione alle violazioni previste dal codice penale militare di guerra e che attengono al cd. «diritto umanitario» (i crimini di guerra), è sostituito addirittura dal criterio dell'universalità che consente cioè di far valere i precetti penalmente sanzionati dalla legge penale militare italiana nei confronti tendenzialmente di chiunque leda o metta in pericolo i cittadini italiani o cittadini stranieri se il fatto è commesso da militari italiani. Per spiegarci meglio: quando si dice territorialità occorrerà intenderla in senso relativo perché, per esempio, la legge penale militare è applicabile anche ai fatti commessi in territorio estero di soggiorno o transito delle forze militari italiane.

Questo è uno degli esempi (leggasi l'art. 17 che in questo è estremamente significativo) che combina il criterio di territorialità con quello di personalità. Non c'è, quindi, un limite territoriale ma piuttosto un criterio territoriale che è combinato con altri simultaneamente. Certo è questa l'applicazione, soprattutto in materia di personalità della legge penale, del principio accolto nel diritto internazionale *la loi suit le drapeau* (la cd. «legge della bandiera»). Se ci si trova sotto la bandiera italiana si deve essere giudicati, ancorché ci si trovi all'estero, in base al diritto italiano. Ma questo vale, in base ad un altro principio di diritto internazio-

nale, a condizione di reciprocità anche per i fatti che vengono commessi in territorio italiano da Forze Armate straniere. Per esempio tutti i fatti commessi da militari nemici a danno della popolazione italiana ricadranno sotto la legge italiana. In ciò soccorre però anche il principio, che vale soprattutto per i reati di crimini di guerra, *aut dedere, aut iudicare*: o consegna per l'extradizione l'autore della violazione di danni della popolazione italiana o lo si giudica.

Concludendo l'analisi dei casi di applicazione della legge penale militare all'estero si deve pure rammentare il cd. *territoire flottant*: esso è dato dalle navi e dagli aeromobili militari e dalle rappresentanze diplomatiche all'estero che tradizionalmente godono della cd. extraterritorialità (categoria giuridica propria del diritto internazionale). Sono punibili a richiesta del Ministro da cui il militare dipende ai sensi dell'art. 18 del codice penale militare di pace in combinato disposto con il primo comma dell'art. 260. Già si è detto che invece per i crimini di guerra la punibilità, anche alla luce del diritto internazionale sia di fonte consuetudinaria che di fonte convenzionale, è improntata al criterio di universalità. Secondo altri, comunque, è improntata al criterio di difesa perché, secondo l'art. 13 del codice penale militare di guerra, anche i militari nemici o altri appartenenti alle forze armate nemiche sono punibili secondo la legge penale militare italiana per i reati contro le leggi e gli usi di guerra. Venendo, invece, alla legge penale militare nel tempo, il criterio base fornito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e dall'art. 2 del codice penale è quello del *tempus regit actum* che implica i tre corollari della irretroattività della legge penale, della non ultrattività delle disposizioni penali abrogate o non più vigenti, della retroattività con alcune deroghe delle disposizioni penali più favorevoli.

Nel codice penale militare di pace è espressivo di questi principi l'art. 15 che prevede l'applicazione della legge penale militare a tutti i fatti commessi durante lo svolgimento del servizio militare ancorché vengano scoperti dopo la cessazione del servizio. Non è una forma di ultrattività ma è proprio l'espressione prima del principio *tempus regit actum*: si applica la legge che regola il fatto al momento della sua commissione. E se è tale l'applicazione della legge penale sostanziale, sarà assoggettato alla speciale giurisdizione penale militare anche il soggetto che non rivesta più la qualifica di militare in servizio purché l'abbia rivestita al momento della commissione del fatto.

Per la legge penale militare di guerra, essendo legge eccezionale, vale il disposto di cd. (perché non tale in senso proprio) «ultrattività», cioè si applica nelle sue disposizioni anche dopo la cessazione dello stato di guerra, ma per i fatti che siano stati commessi durante la vigenza dello stato di guerra.

Si è già anticipato qual è la *ratio* di questa previsione: evitare, come per le altre leggi penali temporanee o per le leggi penali eccezionali, che nella imminenza della cessazione dello stato di guerra si possano commettere fatti previsti dalla legge penale militare di guerra come reato, avendo la matematica certezza di non essere perseguiti in base alla stessa. È un modo per impedire che ne venga vulnerata l'efficacia general-preventiva. In quanto tale, essa è espressiva del disposto del terzo capoverso dell'art. 2 del codice penale perché la retroattività della legge penale favorevole non vale proprio per i casi di leggi penali temporanee o eccezionali. La legge penale militare di guerra (c.p.m.g.) riveste sia le caratteristiche di legge eccezionale che anche di legge penale militare temporanea: non in senso tecnico perché temporanea è quella che ha un termine di scadenza, *certus an* e *certus quando*. Il termine di scadenza dell'applicabilità del codice penale militare di guerra nella sua ipotesi principale cioè lo stato di guerra è *certus an*, ma *incertus quando*! Non è un termine in senso proprio ma è legato ad una situazione, la condizione di belligeranza che sicuramente è un fattore eccezionale rispetto all'ordinaria convivenza, ma comunque non è assoggettabile ad una «durata predefinita».

Gli artt. 22 e 24 del c.p.m.g. legano la vigenza nel tempo della legge penale militare a fattori ulteriori rispetto a quello dello stato di belligeranza. Si è già anticipato che uno dei fattori di assoggettamento alla legge penale militare di guerra è la spedizione all'estero di corpi militari per operazioni armate. Per essi, non essendo legata la vigenza della legge ad un determinato stato, l'applicazione di essa è invece ricondotta al rientro nei confini nazionali. Quindi, il criterio base *tempus regit actum* viene temperato da un criterio territoriale. Per i prigionieri di guerra, sia per i fatti che possono essere commessi ai danni di militari italiani da prigionieri di guerra italiani all'estero sia per i prigionieri di guerra stranieri nelle mani delle Forze Armate italiane l'applicabilità è legata alla condizione di cattività; cessata la cattività cessa l'applicazione della legge penale militare di guerra. Anche in questo caso il principio generale è quello *tempus regit actum* ma legato ad un criterio di carattere spaziale per i corpi di spedizione all'estero, dato dal rientro in territorio italiano, e personale per i prigionieri di guerra al fine di impedire la elusione delle norme speciali contenute nella legge penale militare di guerra.

Il presupposto di fatto che, in via principale, determina l'applicazione del c.p.m.g. è lo stato di guerra. Nel nostro ordinamento costituzionale lo stato di guerra è deliberato dalle Camere e dichiarato dal Presidente della Repubblica, rispettivamente in base agli artt. 78 e 87 Cost. Distinta dalla nozione di «stato di guerra» è la nozione di «tempo di guerra» la quale, agli effetti della legge penale, è fornita dall'art. 310 del c.p. È chiaro che il tempo di

guerra è indicato con margini più ampi dello stato di guerra perché si può essere coinvolti nello scatenamento della violenza bellica anche prima della effettiva dichiarazione di un tale stato. Per questo l'art. 310 del c.p., in modo quasi istintivo, riconduce alla nozione di tempo di guerra anche quello immediatamente antecedente alla guerra stessa purché questa sia effettivamente seguita.

«Guerra», invece, è un concetto più limitato di stato di guerra. «Guerra» è l'esplicazione della violenza bellica, attraverso un determinato svolgimento di operazioni che non riguardano di norma tutto il territorio dello Stato contemporaneamente, ma soltanto parte di esso.

Va detto quindi che tutto lo Stato vive lo stato di guerra, ma il tempo di guerra e lo scatenamento della violenza bellica in concreto possono riguardare soltanto parte di esso. Questo è importante perché: di norma, il codice di guerra si applica durante lo stato di guerra ma principalmente ai luoghi in stato di guerra o considerati tali *ex art. 4* del c.p.m.g. Distinto dallo stato di guerra, che come abbiamo indicato prima è la fonte principale per l'applicazione del c.p.m.g., è lo «stato di assedio», previsto dagli artt. 214 e 219 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in due diverse forme: lo stato di assedio in forma semplice e lo stato di assedio in forma grave (anche detto stato di guerra interno) che sono situazioni, soprattutto la seconda, equiparati dallo stato di guerra.

La dottrina nettamente preponderante di diritto pubblico e costituzionale esclude che le disposizioni ora menzionate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza siano compatibili con l'attuale quadro costituzionale. Nel senso che, poiché la Costituzione esplicitamente non considera situazioni di pericolo pubblico in cui si possa derogare all'ordinamento, attribuendo per esempio all'autorità militare, come nello stato di guerra interna o nello stato di assedio in forma grave, la responsabilità di ordine pubblico interno, le si ritiene in modo tranciante del tutto costituzionalmente illegittime.

Peraltro formalmente queste disposizioni sono vigenti e trovavano una sponda nell'art. 5 c.p.m.g. (oggi abrogato *ex art. 2* della legge 18 marzo 2003, n. 42) che prevedeva la possibilità di applicazione della legge di guerra in tempo di pace a tutto o parte del territorio dello Stato.

Altri casi di applicazione del c.p.m.g. in tempo di pace oltre a quelli già indicati (dei corpi di spedizione all'estero), sono:

- l'impiego di un reparto delle Forze Armate per motivi di ordine pubblico (art. 10 del c.p.m.g., oggi abrogato *ex art. 2* della legge 18 marzo 2003, n. 42);
- la mobilitazione delle Forze Armate sul territorio nazionale totale o parziale (art. 11 c.p.m.g.).

Questi casi, unitamente a quello dei corpi di spedizione all'estero (disciplinato dall'art. 9 c.p.m.g.) sono casi di applicazione automatica, che cioè prescindono da un provvedimento formale di una pub-

blica autorità. È necessario invece un provvedimento formale per l'applicazione della legge penale militare di guerra nei casi di riunione di forze navali, aeree o terrestri per lo svolgimento di operazioni di polizia (disciplinato dall'art. 8 c.p.m.g.). Ove si determini una riunione di forze navali, terrestri o aeree per lo svolgimento di operazioni di polizia occorrerà un provvedimento formale per applicare alle forze componenti la legge penale militare di guerra. Si pensi al caso di operazioni congiunte, per esempio, in alto mare.

Diverso è il caso dei corpi di spedizione all'estero. Appena si valicano i confini nazionali, agli appartenenti al corpo di spedizione all'estero si applica la legge penale militare di guerra salvo che, come è successo per il passato, non si disponga diversamente nel provvedimento di invio (che deve avere rango di legge materiale per derogare ad una disposizione del codice che tale rango possiede), cioè nella disposizione che autorizza l'operazione all'estero. Come è successo per le operazioni in Libano, come è successo per la prima guerra del golfo; invece, fino alla recente legge n. 247 del 2006, ha trovato applicazione esplicitamente il codice di guerra ai militari che sono in missione all'estero in Afghanistan ed in Iraq.

Altri casi per esempio hanno un carattere esclusivamente storico o, più di recente, le operazioni che hanno coinvolto appartenenti alle Forze Armate per motivi di ordine pubblico in Sicilia. In questo caso ciò è avvenuto, ancorché la legge n. 121 del 1981 attribuisca il potere di impiego delle Forze Armate ordinariamente al prefetto, con un apposito decreto legge che recava anche l'attribuzione agli appartenenti alle Forze Armate della qualifica di agente di pubblica sicurezza per consentire loro lo svolgimento dei controlli sulle persone. Poiché in tale norma, che poteva costituire lo statuto anche dal punto di vista amministrativo e penale oltre che disciplinare dei soggetti e dei reparti che sono stati in essi impiegati, nulla si diceva circa l'eventuale applicabilità del codice di guerra la si è negata. E questo esaurisce i limiti di applicabilità della legge penale militare.

Occorre, infine, soffermarsi sui rapporti tra diritto penale militare e diritto disciplinare. Entrambi sono riconducibili al *genus* del diritto punitivo, categoria concettuale che ricomprende tutti quei settori ordinamentali che sono qualificabili come diritto sanzionatorio. Diritto sanzionatorio penale, diritto sanzionatorio amministrativo, una parte del diritto sanzionatorio amministrativo è data dal diritto disciplinare. Al diritto sanzionatorio penale ovviamente si riconduce il diritto penale militare.

Ma perché vi è la necessità di una distinzione tra diritto penale militare e diritto penale disciplinare?

La base della distinzione è data dall'art. 38 del codice penale militare di pace che espressamente dispone che le violazioni dei doveri del servizio e

della disciplina militare non costituenti reato sono previste dalla legge ovvero dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica e sono punite con sanzioni in essi stabilite. Si è sentita la necessità di inserire una norma di categoria nella parte generale del codice penale militare di pace in virtù della peculiare origine storica del diritto penale militare che trae origine da uno statuto disciplinare di cui con il tempo si è sentita la necessità di mutare natura per mutare le garanzie ed i principi propri del diritto penale.

Poiché la stragrande maggioranza dei reati previsti nel catalogo delle incriminazioni è volto alla tutela del servizio e della disciplina militare e poiché normalmente l'illecito disciplinare attiene alla tutela degli stessi beni, allora è evidente che nel pensiero dei compilatori entrambe le categorie del reato militare e dell'illecito disciplinare avessero un comune denominatore. Ma c'è una distinzione, ovviamente al di là di quella formale, che non può sfuggire: come tra l'illecito penale e l'illecito extrapenale in genere (ad es. l'illecito civile di cui all'art. 2043 del c.c.) vi è la tipicità della fattispecie. Il principio di tassatività vale per il diritto penale ma non certamente per il diritto disciplinare o almeno in parte è così. Atteso che non vi sono criteri di natura ontologica che possano distinguere le due categorie di illecito anche perché i beni e gli interessi tutelati sono effettivamente comuni, l'unico criterio effettivamente utilizzabile è quello formale. È reato militare quello previsto dalla legge penale militare e sanzionato con pene militari; è illecito disciplinare tutto quello che può determinare una violazione ai doveri di servizio e di disciplina e viene sanzionato con le sanzioni disciplinari di cui al regolamento di disciplina militare. Tuttavia al di là di questo, si ponga mente al fatto che il reato militare è un illecito di modalità di lesione: in virtù del principio di frammentarietà vengono punite non tutte le lesioni o messe in pericolo dei beni giuridici ma soltanto quelle specificamente individuate e sanzionate dal legislatore, tipicizzate nella descrizione della incriminazione in modo letterale. Invece l'illecito disciplinare, come altro illecito extrapenale, è un illecito di lesione. Viene in rilievo come tale qualunque tipo di comportamento che determini un pregiudizio ai doveri di servizio o disciplina salvo che per gli illeciti disciplinari puniti con la consegna di rigore; perché per essi la legge n. 382 del 1978 ha previsto l'indicazione tipica in quanto, la relativa sanzione è incisiva della libertà personale, oggetto di riserva di legge giusta il disposto dell'art. 13 della Costituzione.

Quindi, sostanzialmente, è minimo comune denominatore dei reati militari e dell'illecito disciplinare, oltre che l'origine storica, la tutela di disciplina e servizi. Illecito di lesione quello disciplinare, illecito di modalità di lesione quello penale; tuttavia per l'illecito disciplinare trasmoda il principio di tipicità e quindi tendenzialmente di

tassatività quello punibile con la sanzione disciplinare più grave, quella della consegna di rigore.

* Testo estratto e riveduto della lezione tenuta il 16 ottobre 2006, presso la Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile in Roma, del Ministero della difesa.

La bibliografia essenziale in tema di diritto e procedura penale militare è la seguente:

– I principali manuali di diritto e procedura penale militare sono: BRUNELLI-MAZZI, *Diritto penale militare*, Giuffrè, 2002; LANDI-VEUTRO-STELLACCI-VERRI, *Manuale di diritto e procedura penale militare*, Giuffrè,

1976; NUNZIATA, *Corso di diritto penale militare*, Jovene, 2004; RIONDATO, *Diritto penale militare*, Cedam, 1998; VENDITTI, *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, Giuffrè, 1997.

– I Codici penali militari commentati sono: BRUNELLI-MAZZI, A cura di, *Codici penali militari. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Giuffrè, 2001; GRANATA, *Codici penali militari commentati*, Laurus, 2001; TENCATI, *I codici penali militari*, La Tribuna, 2005.

– Le seguenti riviste periodiche sono dedicate al diritto ed alla procedura penale militare: la *Rassegna della giustizia militare*; la *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri* e la *Rivista della Guardia di Finanza*.